



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2012, proposto da Luigi Addante, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Scarano, con domicilio eletto presso lo studio legale Uva in Roma, via Cassiodoro, 1;

contro

Comune di Triggiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso lo studio Franco Gagliardi La Gala presso la segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza 22 settembre 2011 n. 1383 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione III;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Triggiano;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Colagrande, per delega dell'avvocato Scarano, e Di Nezza per delega dell'avvocato Gagliardi La Gala.

FATTO e DIRITTO

1.– Il sig. Luigi Addante, proprietario di un manufatto ad uso abitativo sito nel Comune di Triggiano, alla via Ferrari, in catasto al fg. 10 part. 265, ora 653/1, ha presentato, in relazione a tale manufatto, domanda di condono edilizio.

2.– Il Comune di Triggiano, con determina del 20 marzo 2006, prot. n. 6653, ha respinto la citata domanda in quanto l'opera per la quale era stato richiesto il titolo edilizio non sarebbe sanabile perché costruita ad una distanza dal confine stradale non conforme a quanto disposto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3.– Il sig. Addante ha impugnato tale determina innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno.

4.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 22 settembre 2011 n. 1383, in parte ha respinto e in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

5.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.

5.1.– Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.

7.– La causa è stata decisa in esito all'udienza pubblica del 15 febbraio 2018.

8.– L'appello è fondato.

9.– Con il primo e secondo motivo si assume l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, interpretando erroneamente la normativa di regolazione del settore, avrebbe ritenuto non rispettata la distanza dalla strada. In particolare,

L'appellante ha dedotto che la distanza in esame deve essere osservata soltanto in relazione alle strade poste fuori dal centro urbano, non rilevando la collocazione dell'immobile. Nella specie, la strada in questione si collocherebbe dentro il centro urbano, senza che, in senso contrario, possa valere la nota del 18 maggio 2006, n. 11272/r11503 con la quale il Comune aveva comunicato che detta strada ha natura "extraurbana", attesa la sua natura meramente dichiarativa.

I motivi sono fondati.

L'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) prevede che: *«al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito (...) il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente»*, se ricorrono le condizioni prescritte dallo stesso articolo nonché se la realizzazione o il completamento dell'immobile non contrasti con altre norme imperative di generale applicazione, tra cui quelle relative alle distanze.

L'art. 16 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), con riferimento alle *«fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati»*, dispone che: *«Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni»*.

La stessa norma demanda al regolamento di determinare *«le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici (...)»*.

L'articolo 26 del d.P.R. n. 495 del 1992 dispone che: *«Fuori dai centri abitati (...) le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti*

a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall' articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F».

La normativa primaria, sopra riportata, sul piano letterale, deve essere intesa nel senso che le costruzioni devono osservare determinate distanze rispetto a strade ubicate fuori dai centri abitati. La locuzione «fuori dei centri abitati» si riferisce, pertanto, alla collocazione delle «proprietà stradali» e non alla collocazione delle costruzioni.

Sul piano della ragione giustificativa, la finalità perseguita è di assicurare una determinata distanza di sicurezza rispetto a strade che, collocandosi fuori dal centro urbano, si caratterizzano per il fatto di essere percorse a velocità maggiore rispetto a quelle collocate dentro il centro urbano.

La normativa secondaria, pur presentando una formulazione non chiara, deve essere interpretata in modo conforme a quanto prescritto dalla fonte primaria.

Occorre, pertanto, accertare se sia collocata all'interno o all'esterno del centro abitato non l'area sulla quale insiste l'immobile per cui è causa bensì la relativa strada.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla planimetria prodotta risulta come la suddetta strada sia ubicata all'interno del centro abitato.

Né varrebbe richiamare, come fatto nella sentenza impugnata, sia pure in forma di *obiter dictum*, la nota del 18 maggio 2006 del Comune che ha qualificato detta strada come "extraurbana".

Tale nota ha, infatti, natura meramente dichiarativa e non costitutiva ed in quanto tale essa pone soltanto una presunzione di rispondenza di quanto in essa contenuta alla reale situazione che può essere superata mediante prova contraria (cfr., sia pure

con riferimento ad altra fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2017, n. 4141; Cass. civ., ord., 27 gennaio 2010, n. 1624).

Nella specie, l'appellante ha fornito detta prova contraria, mediante la predetta documentazione da cui da cui risulta la collocazione della strada all'interno del centro abitato.

Per le ragioni sin qui esposte non può trovare applicazione la disciplina relativa alle distanze, sopra riportata, con conseguente illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado in quanto basato su una erronea interpretazione della suddetta normativa.

10.— L'accoglimento di tali motivi rende non necessario, per la loro valenza assorbente, esaminare gli altri motivi, con cui è stata dedotta: *i*) la valenza privata e non pubblica della strada in questione (terzo motivo); *ii*) la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento (quarto motivo); *iii*) la mancata valutazione della «*eventuale minaccia al traffico*» recata dal manufatto (quinto motivo).

11.— La novità della questione trattata, unitamente alla valenza non chiara della normativa secondaria, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO